

Tale Commissione, nascendo dalle competenze in materia specificatamente attribuite alle Camere di commercio dall'art. 2, comma 4 della legge n. 580/93, rappresenta un efficace tentativo di raccordo tra istituzioni competenti in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

L'Autorità, infatti, è titolare, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, di un'autonoma facoltà, ovvero di “proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazioni”.

L'indagine sulle clausole vessatorie rappresenta, quindi, uno studio accurato su uno degli aspetti più rilevanti nella tutela degli interessi economici e giuridici degli utenti. Per una completa analisi delle problematiche sono stati convocati in audizione sia i rappresentanti degli operatori che le principali associazioni dei consumatori.

La Commissione ha considerato le clausole che compaiono nei contratti *standard* dei principali operatori di telefonia fissa e mobile, con l'obiettivo di individuare criteri interpretativi generali che possano costituire il riferimento al quale rapportarsi nella stesura dei contratti di telefonia. Sono state così esaminate, tra le altre, le clausole relative alla formazione, alla modifica e alla durata del contratto; all'addebito tramite conto corrente; alla fase di reclamo e di contestazione; alla ripartizione delle responsabilità tra consumatore e gestore, nonché al foro competente.

L'esito dell'indagine ha evidenziato la necessità di un generale riesame dei contratti di telefonia, alla luce di una prassi che risente di una configurazione dei rapporti utente/gestore non sempre in linea con i principi di tutela degli utenti in un settore concorrenziale.

3.2. LA TELEFONIA MOBILE

3.2.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

Per quanto riguarda la telefonia mobile, tra le principali decisioni adottate nel 2001, in materia di regolamentazione, si segnalano:

1. la recente introduzione della portabilità del numero per le reti mobili. Tale misura oggi acquista particolare importanza alla luce dell'alto tasso di penetrazione della telefonia mobile che caratterizza il mercato italiano, nel quale è importante aumentare le facoltà di scelta dell'operatore da parte degli utenti finali (delibere n. 12/01/CIR, n. 19/01/CIR, n. 22/01/CIR e n. 7/02/CIR);

2. la pubblicazione di “Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati e l'evoluzione del sistema di contabilità dei costi” (delibera n. 485/01/CONS);

3. la consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati (delibera n. 486/01/CONS);

L'introduzione delle condizioni regolamentari per consentire la portabilità del numero sulle reti mobili

La delibera n. 12/01/CIR, “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001, la delibera n. 19/01/CIR, “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001, la delibera n. 22/01/CIR, “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2001 e, infine, la delibera n. 7/02/CIR, recante “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85, dell’11 aprile 2002, costituiscono il percorso regolamentare per l’introduzione in Italia dell’importante misura concorrenziale costituita dalla portabilità del numero per le reti mobili.

Il perfezionamento del processo decisionale ha richiesto una numerosa serie di incontri con operatori e costruttori per la definizione delle condizioni tecnico-economiche nell’ambito di un accordo quadro previsto dalla delibera n. 19/01/CIR. A titolo esemplificativo, sono state ampiamente discusse la definizione del prezzo dell’attivazione della prestazione, le comunicazioni cliente/*recipient* con riferimento alla necessità di includere la disdetta del precedente contratto, la rinuncia al credito residuo, il consenso informato del trattamento dei dati da parte del *recipient* e del *donating*, l’eventuale aggiunta di ulteriori casi di rifiuto, annullamento o sospensione e la distribuzione della capacità offerta dal *donating*.

A seguito di detti lavori, gli operatori Blu, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e Wind Telecomunicazioni hanno sottoscritto un protocollo di intesa che definisce le modalità di avvio della prestazione relativamente alla fase iniziale (fino al 1° maggio 2002). Successivamente a tale intesa, l’Autorità (con la citata delibera n. 7/02/CIR) ha ritenuto di definire ulteriormente le condizioni operative, con particolare riguardo al prezzo interoperatoro e al trattamento del credito residuo relativo al traffico prepagato, nonché di provvedere ad alcune disposizioni transitorie.

L’Autorità, peraltro, ha affidato ad una Unità interna di monitoraggio la sorveglianza sull’effettiva implementazione delle misure previste.

L'evoluzione dei sistemi contabili per gli operatori mobili notificati

Con la delibera n. 485/01/CONS l'Autorità ha approvato le “linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati e l’evoluzione del sistema di contabilità dei costi”. Tale delibera rappresenta un’importante fase intermedia del processo avviato tra il 2000 e il 2001. L’Autorità ha introdotto, infatti, nuove metodologie di valutazione dei costi degli operatori notificati nei mercati dell’interconnessione e dei servizi di telecomunicazione. In particolare, gli operatori mobili notificati hanno fornito un sistema contabile per la terminazione fisso-mobile a costi storici e sono tenuti a predisporre un sistema di contabilità a costi correnti, quale passaggio intermedio per l’adozione di una contabilità di tipo *Long Run Incremental Cost* (LRIC). Si tratta di un passaggio chiave per valutare l’effettivo orientamento al costo dei beni intermedi, quali l’interconnessione.

La consultazione sull’introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati

Con la delibera n. 486/01/CONS l’Autorità ha indetto una consultazione pubblica sull’introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati.

3.2.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, all’art. 2, comma 4, “sono modificate, su iniziativa dell’Autorità le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all’art. 184, comma 1, del codice postale esistenti al momento dell’entra- ta in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute”. L’attività condotta in proposito, nel corso del 2001, ha portato al compimento del processo iniziato nel precedente anno, con il rilascio dei titoli abilitativi che, eliminando ogni diritto speciale o esclusivo previsto dalle precedenti concessioni, le allineano alla normativa vigente ed, in particolare, alle disposizioni del decreto richiamato.

Sotto il profilo dell’attività di controllo effettuata sugli operatori mobili, tra le condizioni che vengono imposte ai soggetti che ottengono una licenza per l’espletamento del servizio radiomobile pubblico, figurano generalmente vincoli relativi alla realizzazione di piani di sviluppo delle reti, che possono essere espressi in termini di percentuali di copertura del territorio e/o di popolazione servita.

Per quanto riguarda la società Blu s.p.a., nel corso dell'anno 2001, l'Autorità ha controllato il grado di copertura previsto alla scadenza del 31 dicembre 2000 verificandone la conformità.

L'Autorità, nel corso dell'anno 2001, in relazione alla scadenza del 31 dicembre 2000, ha avviato parimenti l'attività di controllo, tuttora in corso, anche nei confronti di Wind s.p.a., con riferimento agli obblighi derivanti dal capitolato d'oneri associato alla licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico, rilasciata in data 30 giugno 1998.

3.2.3. Gli interventi in materia di contenzioso


a) Contenzioso tra organismi di telecomunicazioni

Relativamente al contenzioso tra organismi di telecomunicazioni operanti nel mercato della telefonia mobile, in applicazione del regolamento per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra organismi di telecomunicazioni di cui all'allegato A della delibera n. 148/01/CONS, sono state trattate due controversie. Entrambe le controversie hanno avuto ad oggetto il valore del *roaming* offerto dagli operatori avente notevole forza di mercato ai nuovi entranti, con riferimento alle condizioni economiche previste dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 388/00/CONS. L'intervento dell'Autorità ha fatto sì che le parti raggiungessero un accordo commerciale, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del generale principio di non discriminazione.

b) Contenzioso tra utenti e organismi di telecomunicazioni

Nell'ambito dell'attività relativa al contenzioso tra operatori di telecomunicazioni ed utenti, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono pervenute 97 istanze da parte di utenti, aventi ad oggetto richieste di riconoscimento di quanto dovuto a titolo di indennizzo, nonché denunce di violazioni di legge con richiesta di applicazione delle relative sanzioni (Figura 2.2). Inoltre, si ricorda che le disposizioni del recente regolamento di cui alla delibera n. 182/02/CONS, descritte nel paragrafo 3.1.3, lett. b), si applicano anche nel caso di controversie tra utenti e operatori di telefonia mobile.

Figura 2.2 - Istanze pervenute per operatore (maggio 2001 – aprile 2002)



Fonte: Autorità

3.3. INTERNET

3.3.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

La regolamentazione relativa a Internet con, da ultimo, l'approvazione della legge 8 aprile 2002, n. 59, recante “Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet”, ha conosciuto un’importante evoluzione nel corso del periodo di riferimento.

Oltre agli effetti della legge n. 59/02, che introduce l’equiparazione degli *Internet Service Provider* agli operatori licenziatari di telecomunicazioni, occorre ricordare:

1. l’introduzione di un modello forfetario di accesso a Internet (c.d. FRIACO);
2. l’introduzione della regolamentazione relativa all’utilizzo di numerazione dedicata per l’accesso a Internet (decade 7);
3. l’introduzione del servizio di accesso condiviso e di accesso alla sottorete di utente (vedi precedente paragrafo 3.1.1.).

L’introduzione di un modello forfetario di accesso a Internet (c.d. FRIACO)

Telecom Italia ha inviato all’Autorità, in data 22 gennaio 2002, una proposta di integrazione all’offerta di riferimento per il 2001, in ottemperanza alla delibera n. 25/01/CIR che richiedeva l’inserimento di un servizio di interconnessione su base forfetaria per l’accesso ad Internet.

In data 1° febbraio 2002, Telecom Italia ha inviato un’integrazione a tale proposta, contenente le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria a livello distrettuale ed il manuale di procedure e *Service Level Agreement*.

L’Autorità ha, pertanto, avviato l’attività di valutazione di tale offerta. Nell’ambito di tale valutazione, è stata approfondita la metodologia adottata da Telecom Italia con riferimento al calcolo delle condizioni economiche, la configurazione tecnica del servizio proposta e sono stati effettuati confronti approfonditi con altre Autorità nazionali di regolamentazione in Paesi che hanno già introdotto tale servizio.

Sono state quindi introdotte, con la delibera n. 5/02/CIR, alcune modifiche di natura tecnico-economica all’offerta di Telecom Italia.

La regolamentazione relativa all’utilizzo di numerazione dedicata per l’accesso a Internet (decade 7)

La delibera dell’Autorità n. 6/00/CIR ha riservato la numerazione in decade 7 per l’accesso ai servizi Internet. Ad oggi, per l’accesso ad Internet, sono state utilizzate prevalentemente numerazioni di tipo geografico che hanno consentito anche lo sviluppo di offerte di tipo “free inter-

net”, rese possibili dal modello di interconnessione c.d. di terminazione, in base al quale l’operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde, all’operatore sulla cui rete è attestato l’ISP, il valore di interconnessione di terminazione. Tale modello è sostenibile nella misura in cui la tariffa di terminazione *reverse* consente margini sufficienti all’OLO per la remunerazione dei propri costi di rete e per la eventuale corresponsione all’ISP della quota c.d. di *revenue sharing*.

Per le numerazioni in decade 7 relative agli archi 700, 702 e 709, utilizzati rispettivamente per l’accesso gratuito, la fatturazione a carico dell’operatore assegnatario della numerazione e per i servizi a tariffazione specifica, viene applicato un modello di interconnessione c.d. di raccolta, in base al quale l’operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunererà l’operatore d’accesso per il servizio di interconnessione di raccolta ed eventuali attività di fatturazione e rischio di insolvenza.

Telecom Italia ha proposto, all’interno dell’offerta di riferimento per il 2001, per le chiamate rivolte verso le proprie numerazioni 701, un modello di terminazione, prevedendo allo stesso tempo una differenziazione delle condizioni economiche rispetto al servizio di terminazione per le chiamate verso numerazioni geografiche, nonché una diversa architettura di interconnessione.

Il modello proposto prevedeva, infatti, per gli operatori interconnessi la consegna del traffico con origine nel distretto e destinato a numerazioni 701 di Telecom Italia sul c.d. punto di consegna distrettuale, individuato da Telecom Italia stessa per ciascun distretto. Inoltre, il valore economico di terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia era posto a 0,28 €cent/minuto in *peak*, da confrontarsi con il corrispondente valore di terminazione SGU delle chiamate voce (0,72 €cent/minuto in *peak*). Tale riduzione veniva giustificata da Telecom Italia sulla base di proprie scelte architettoniche che prevedevano l’attestazione degli ISP direttamente sui punti di consegna distrettuali scelti da Telecom Italia, con la conseguente eliminazione di alcuni costi di rete.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha chiarito che nella negoziazione delle condizioni economiche per la terminazione di chiamate originate da abbonati della stessa Telecom Italia verso numerazioni 701 di altri operatori, la tariffa all’utente chiamante viene posta pari al prezzo della tariffa urbana a tempo, al netto della differenza tra le normali condizioni di terminazione previste per il traffico voce (pari a 0,72 €cent in *peak*) e le condizioni di terminazione verso numeri 701, contenute nell’offerta di riferimento (pari a 0,28 €cent in *peak*). Qualora l’operatore interconnesso avesse richiesto un valore di terminazione superiore, la differenza sarebbe stata ribaltata sull’utente finale.

L’Autorità ha ritenuto che la modalità di interconnessione prevista da Telecom Italia presentassero delle criticità in quanto, da un lato, poteva non corrispondere a scelte architettoniche effettuate dagli altri operatori e, dall’altro, poteva comportare discriminazioni tra ISP in funzione della lo-

ro localizzazione sul territorio. Non si è ritenuto, pertanto, di giustificare l'introduzione di una differente modalità di interconnessione di terminazione verso numerazioni 701, ritenendo opportuna la riformulazione dell'offerta, con riferimento ai medesimi livelli di interconnessione di terminazione degli altri servizi di traffico commutato.

In merito alle condizioni di offerta al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, inoltre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere formulato, ha evidenziato come “gli interventi regolamentari, pur indirizzati primariamente ad un obiettivo di efficienza di breve periodo attraverso la riduzione dei costi di accesso per l'utenza finale, non possono non tenere conto dell'esistenza di processi concorrenziali in tutti gli stadi della filiera produttiva di tali servizi, evitando in particolare artificiose contrazioni dei margini di alcuni operatori a favore di altri o la creazione di nuove situazioni monopolistiche a discapito degli effetti positivi della concorrenza sull'efficienza di lungo periodo”.

A seguito della propria analisi, pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno che in fase di avvio dei servizi sulle numerazioni 701, l'operatore di accesso determinasse le condizioni economiche di offerta al pubblico per l'accesso a tali servizi senza praticare differenziazioni in funzione dell'operatore di terminazione, al fine di evitare che le eventuali riduzioni nei confronti dell'utenza si realizzassero solo a fronte di una riduzione dei margini dell'operatore di terminazione.

3.3.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Nel corso del 2001 e nei primi mesi del 2002, si è assistito ad un crescente interesse del mercato verso le tecnologie x-DSL (*Digital Subscriber Loop*) che consentono un accesso alla rete Internet a velocità elevate utilizzando le esistenti coppie in rame. L'intensificarsi della competizione sui tradizionali servizi telefonici, da un lato, e la rilevanza di Internet, dall'altro lato, hanno reso indispensabile per gli operatori allargare la propria gamma di servizi e sviluppare offerte di accesso ad Internet tramite tecnologie x-DSL, mercato divenuto oggetto di una crescente competizione fra operatori.

Caratteristica principale dei servizi x-DSL è la possibilità di realizzare una connessione alla rete Internet di tipo *always-on*, consentendo, allo stesso tempo, di usufruire del tradizionale servizio telefonico sullo stesso doppino in rame. Ad oggi, l'offerta di servizi x-DSL si basa prevalentemente sull'utilizzo dell'esistente infrastruttura in rame di Telecom Italia, che offre servizi *wholesale* ad altri operatori ed *Internet Service Providers*. Nel corso dello stesso periodo, si è inoltre assistito ad un significativo sviluppo delle aree geografiche coperte dai servizi x-DSL, nonché ad una diversificazione dell'offerta tra servizi rivolti all'utenza affari (caratterizzati da velocità trasmissive per l'accesso lato utente finale che vanno da un minimo di 2Mb/s fino a 8Mb/s) e servizi rivolti alla clientela residenziale e piccole e medie imprese (caratterizzati da ve-

locità trasmissive per l'accesso lato utente finale che vanno da un minimo di 128 kbit/s fino a 640 kbit/s).

Lo sviluppo combinato rete/servizi ha direttamente inciso sulle modalità e capacità di offerta dei vari gestori che nel corso del 2001 hanno innovato le proprie offerte commerciali integrando fonia e dati. L'Autorità, attraverso un'azione necessariamente coordinata di vigilanza e di regolamentazione ha inteso garantire il mantenimento di un ambiente competitivo aperto e trasparente e, per tal motivo, le azioni di verifica delle condizioni di fornitura del servizio si sono concentrate, in particolare, sulle modalità di offerta *wholesale* e *retail* dell'operatore *incumbent*, sul presupposto che, in tale segmento di mercato, sia fondamentale garantire l'effettiva replicabilità dell'offerta *retail* da parte degli operatori nuovi entranti.

In altri termini, l'analisi delle condizioni proposte da Telecom Italia ha riguardato sia il profilo tecnico, sia la valutazione della coerenza tra l'offerta *wholesale* di Telecom Italia rivolta ad altri operatori e ISP, nonché la possibilità, per questi ultimi, di offrire servizi *retail* in concorrenza con Telecom Italia.

Quest'ultima, tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità, ha proposto alcuni miglioramenti all'offerta *wholesale* in termini di riduzioni dei prezzi, introduzione di maggiori elementi di flessibilità e significativo miglioramento dei *Service Level Agreement*, con la previsione di penalità stringenti a garanzia del processo di attivazione ed assistenza tecnica contrattualizzato.

Dalle valutazioni effettuate dall'Autorità e dai commenti e segnalazioni pervenuti da parte degli operatori licenziatari, è emersa l'ulteriore necessità, anche alla luce della crescente importanza dei servizi x-DSL nel mercato delle telecomunicazioni, di rivedere l'offerta *wholesale* di Telecom Italia al fine di risolvere alcuni aspetti problematici; a tal fine, l'Autorità ha avviato un tavolo tecnico con Telecom Italia e con gli operatori licenziatari e ISP, con l'obiettivo di rivedere l'attuale articolazione dell'offerta *wholesale* ADSL fino a 640 kbit/s, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) la corresponsione della totalità del canone per tutti gli accessi del lotto indipendentemente dall'attivazione del singolo accesso;
- b) la non uniformità della struttura di *pricing* della componente di trasporto ATM che presenta, a parità di banda, prezzi non uniformi al variare dei lotti.

L'obiettivo dell'Autorità è principalmente quello di assicurare la non discriminazione tra operatori in funzione della dimensione del lotto richiesto, la coerenza delle caratteristiche tecniche ed economiche tra tutte le offerte x-DSL da parte di Telecom Italia agli operatori e ISP, ivi inclusi i servizi x-DSL con capacità pari o superiore a 2 Mbit/s in tecnologia ADSL e HDSL, nonché la coerenza tra le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* per servizi x-DSL e le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato, con particolare riferimento all'accesso disgreggato alla rete locale ed accesso condiviso.

L’Autorità ha vagliato varie condizioni di fornitura dei servizi proposte da Telecom Italia s.p.a. che secondo la stessa società erano funzionali allo sviluppo del mercato Internet con accesso a larga banda in tecnologia ADSL.

Proprio nella prospettiva di assicurare lo svolgersi di corrette dinamiche competitive, con riferimento agli aspetti di natura concorrenziale legati ad offerte congiunte Internet/fonia da parte dell’operatore *incumbent*, l’Autorità ha valutato, anche sulla base di uno specifico parere richiesto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di non approvare alcune di tali offerte congiunte, in relazione ad eventuali distorsioni che esse avrebbero potuto produrre sullo sviluppo concorrenziale di mercati diversi.

3.4. LA TELEVISIONE

3.4.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

La regolamentazione nel settore radiotelevisivo si è esplicitata, nel periodo di riferimento, con particolare riguardo all’evoluzione della televisione digitale terrestre e ai temi del pluralismo e delle posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo. La legge 66/01 ha fissato alcune importanti regole relative all’introduzione della televisione digitale terrestre. Si tratta di un passaggio chiave verso la modernizzazione del settore, nel quale il riassetto tecnologico potrà avere conseguenze rilevanti anche nel mercato. Assume, quindi, particolare rilevanza il regolamento predisposto dall’Autorità (delibera n. 435/01/CONS).

Relativamente alla tematica del pluralismo, l’Autorità è intervenuta con la delibera n. 401/00/CONS nel mercato della televisione a pagamento.

In applicazione dell’art. 3 della legge 249/97, infine, l’Autorità con delibera n. 346/01/CONS, ha fissato i termini per l’abbandono delle frequenze analogiche terrestri da parte delle emittenti che superano i limiti previsti in termini di irradiazione.

In aggiunta a ciò, sono state avviate tre importanti consultazioni pubbliche sui temi dei diritti residuali, dell’evoluzione della direttiva “Televisione senza frontiere” e sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Infine, l’Autorità si è attivata per l’implementazione del piano delle frequenze per la radiodiffusione sonora televisiva digitale (PNAF-DVB).

Lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia

La legge 22 marzo 2001 n. 66, come già segnalato nella scorsa Relazione annuale, definisce il quadro normativo di riferimento per lo sviluppo della televisione digitale terrestre. In particolare, l’art. 2-bis pre-

vede che tutti gli operatori che trasmettono via etere (su frequenze terrestri), via cavo e via satellite in tecnica analogica sono tenuti, entro il 31 dicembre 2006, a irradiare esclusivamente in tecnica digitale (art. 2-bis, comma 5). Per effettuare il passaggio dall'analogico al digitale, gli operatori dovranno chiedere al Ministero delle comunicazioni un'abilitazione, rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico (art. 2-bis, comma 3). L'abilitazione *de quo* ha ad oggetto la “sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale”. A tal fine, le emittenti richiedenti possono costituire consorzi e definire intese per la gestione degli impianti e la diffusione dei programmi e servizi multimediali. Ciascun soggetto titolare di una concessione televisiva dovrà riservare almeno il 40% della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi ad altri soggetti per la sperimentazione in digitale. Si tratta di una sorta di “interconessione su sperimentazione” che la legge riserva a soggetti dotati di “minore forza contrattuale” (art. 2-bis, comma 1). Una normativa analoga viene riservata ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora, in ambito locale o nazionale.

L'Autorità deve adottare un piano nazionale di assegnazione delle frequenze in digitale entro il 31 dicembre 2002 (art. 1) ed era tenuta anche a redigere, entro il 30 giugno 2001, un regolamento avente ad oggetto l'indicazione delle condizioni che gli operatori devono possedere per ottenerne le abilitazioni (rilasciate dal Ministero) per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in digitale.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l'Autorità ha quindi predisposto un regolamento sulla televisione digitale allo scopo di definire le condizioni relative al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri in tecnica digitale. L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive”, ha indetto, nel mese di luglio 2001, una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi in merito all'emanando regolamento sulla televisione digitale terrestre. Successivamente l'Autorità, con delibera n. 435/01/CONS, ha approvato, nel mese di dicembre 2001, il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale per consentire, da un lato, l'avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale terrestre e, dall'altro, la possibilità di una successiva revisione ed integrazione sulla base delle indicazioni derivanti dall'attività di pianificazione delle frequenze e dai risultati della sperimentazione.

Il regolamento suddivide gli obblighi, limiti e impegni che, in ambiente analogico, sono attribuiti a un unico soggetto (il concessionario), fra i due soggetti (l'operatore di rete dotato di licenza e il fornitore di contenuti dotato di autorizzazione) che la legge 66/01 prevede operanti in ambiente digitale. Il Regolamento ha pertanto attribuito tutti gli obblighi concernenti i contenuti editoriali ai soggetti autorizzati (responsabilità